

ASSOCIAZIONE DEI MUSEI D'ARTE CONTEMPORANEA ITALIANI

STATUTO

DENOMINAZIONE

Articolo 1

È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE DEI MUSEI D'ARTE CONTEMPORANEA ITALIANI", in breve AMACI.

L'Associazione acquista personalità giuridica mediante riconoscimento ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361.

SEDE

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Bergamo, via San Tomaso, nr. 53.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può operare anche mediante filiali o succursali, sul territorio nazionale, comunitario ed extra-comunitario.

SCOPI

Articolo 3

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di coordinare l'attività dei musei associati al fine di costituire una politica culturale comune per promuovere l'arte moderna e contemporanea in Italia e all'estero.

A tale scopo l'Associazione potrà:

- coordinare e promuovere azioni e attività dirette ad agevolare le attività culturali dei musei, anche mediante la realizzazione in comune di servizi e prodotti culturali;
- effettuare studi e ricerche;
- intervenire e contribuire nelle sedi opportune agli orientamenti e alle scelte di

- politica del settore;
- elaborare documenti sugli standard di qualità e i requisiti della gestione museale;
 - realizzare ogni altra attività necessaria allo scopo sociale.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dall'importo complessivo delle quote associative versate dai soci fondatori.

Il patrimonio associativo e la dotazione di gestione potranno essere accresciuti da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti con tale specifica destinazione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- dalla quota iniziale versata dai musei che aderiranno all'Associazione successivamente alla sua costituzione, e che dovrà essere pari a Euro 1.250,00 incrementati in misura pari alla media degli indici dei prezzi al consumo – rilevazione ISTAT - degli esercizi intercorrenti tra quello della costituzione dell'Associazione – incluso nella base di calcolo – e quello di ammissione – escluso dalla base di calcolo.

SOCI

Articolo 5

I soci dell'Associazione sono i musei sottoscrittori dell'atto costitutivo, nonché i musei italiani d'arte moderna e contemporanea, costituiti da enti pubblici, che, condividendo in modo espresso gli scopi, saranno ammessi successivamente in tale categoria con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Sono inoltre soci dell'Associazione i musei costituiti da persone giuridiche private che, condividendo in modo espresso gli scopi associativi, saranno ammessi in tale categoria con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, previa verifica dei seguenti requisiti:

- oggetto sociale ed esercizio di un'attività non limitati alla ricerca e promozione dell'opera di un unico artista;
- cinque anni di attività pregressa, alle condizioni di cui al punto precedente.

L'ammissione dei soci costituiti da persone giuridiche private avviene previa domanda degli interessati e presentazione degli stessi da almeno cinque soci costituiti da enti pubblici.

I musei associati sono rappresentati in Assemblea dai rispettivi direttori o curatori, su delega del rappresentante legale del museo associato. Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Non possono essere previste limitazioni al rapporto associativo in funzione della temporaneità della vita associativa.

I soci contribuiscono promovendo l'attività mediante versamento della quota associativa annuale secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo.

La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

L'adesione all'Associazione impegna gli associati alla piena accettazione ed osservanza delle norme statutarie.

La qualifica di socio viene meno in caso di:

- recesso, da comunicarsi al Consiglio direttivo con lettera raccomandata; il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione sia data almeno tre mesi prima di tale termine;
- perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- morosità superiore a sei mesi accertata dal Consiglio direttivo, a decorrere dalla data di approvazione delle quote sociali;
- esclusione per dichiarata incompatibilità, deliberata dall'Assemblea dei Soci;
- esclusione per mancanza di continuità nella presenza di una direzione scientifica.

SOSTENITORI

Articolo 6

Sono sostenitori dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che contribuiscono mediante versamento di contributi annui determinati dal Consiglio

direttivo.

I sostenitori hanno diritto di partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Organi della Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario generale;
- il Collegio dei revisori.

L'ASSEMBLEA: COMPETENZE

Articolo 8

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea è formata da tutti i soci aventi diritto di voto. Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- la nomina del Consiglio direttivo, e al suo interno del Presidente e del Vice Presidente;
- la nomina del Collegio dei revisori;
- le modifiche dello Statuto che vengono proposte dal Consiglio direttivo;
- l'approvazione del Programma Generale dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- la determinazione dell'entità delle quote sociali annuali e l'accoglimento delle domande di ammissione dei soci;
- lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione;
- quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente statuto.

L'ASSEMBLEA: FUNZIONAMENTO

Articolo 9

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno un terzo dei soci aventi diritto.

La convocazione – contenente l'ordine del giorno, la sede, la data e l'ora fissati, nonché la data della seconda convocazione, deve essere inviata ai soci, almeno 21 giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata anche a mano, e tramite fax, ed affissa presso la sede dell'Associazione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà ridursi a 7 giorni e la convocazione potrà avvenire a mezzo telegramma o telefax o equivalenti.

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, preferibilmente nel territorio della Repubblica Italiana.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, da un rappresentante dei soci presenti, eletto seduta stante dalla maggioranza relativa. Chi presiede nomina seduta stante il segretario incaricato di redigere il processo verbale delle riunioni e gli incaricati di costituire il seggio e svolgere lo scrutinio dei voti quando questo sia segreto. Segretario e scrutatori potranno essere anche non soci.

L'Assemblea, validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile, sia in prima che in seconda convocazione.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto si richiede la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un associato.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Articolo 10

Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 7 membri, eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio direttivo dovranno essere scelti tra i direttori e i curatori dei musei d'arte moderna e contemporanea soci dell'Associazione. Tuttavia nel Consiglio direttivo non potranno essere nominati contemporaneamente il direttore e uno o più curatori di uno stesso museo.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

I membri del Consiglio direttivo sono eletti democraticamente dall'Assemblea dei soci.

Nel caso in cui un qualunque consigliere cessasse dalla carica per qualsiasi causa, il Presidente procederà alla convocazione d'urgenza dell'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo consigliere.

La decadenza dalla carica di consigliere può avvenire per assenza da almeno 3 riunioni consecutive, salvo il caso in cui sussistano gravi motivi. La dichiarazione di decadenza deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che procederà alla convocazione d'urgenza dell'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo consigliere.

In caso di cessazione o decadenza dalla carica, il nuovo Consigliere eletto dall'Assemblea dei soci resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.

Qualora venisse meno la maggioranza dei suoi membri, il Consiglio direttivo si intenderà decaduto. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata dal Collegio dei Revisori entro sessanta giorni per provvedere alla nomina del Consiglio direttivo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Articolo 11

Al Consiglio direttivo spetta la competenza su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, il Consiglio direttivo:

- nomina, al suo interno, un Comitato esecutivo composto da due membri che collabora con il Segretario generale all'elaborazione preventiva delle linee generali del programma e delle singole iniziative di attuazione del programma stesso;
- delibera i programmi relativi alle attività istituzionali e connesse;
- delibera tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali, gli impegni amministrativi conseguenti;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Articolo 12

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con preavviso di almeno 15 giorni a mezzo lettera raccomandata e fax contenente anche l'ordine del giorno; in caso di urgenza il termine di preavviso potrà ridursi a 7 giorni e la convocazione potrà avvenire a mezzo telegramma o telefax o equivalenti.

Il Consiglio direttivo si riunisce per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo nei tempi congrui almeno due volte all'anno e inoltre tutte le volte che il presidente lo ritenga motivatamente necessario o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, o in assenza di entrambi, da un membro nominato seduta stante dalla maggioranza relativa degli amministratori. Le funzioni di segretario possono essere svolte da un consigliere o da altra persona nominata dal presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio direttivo deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale che - previa approvazione nella successiva seduta - viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

IL PRESIDENTE

Articolo 13

Compiti del Presidente sono:

- rappresentare legalmente l'Associazione nei rapporti con terzi e in giudizio;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo;
- sovrintendere alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- sovrintendere alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- delegare il Segretario generale alle spese relative alle singole iniziative, nei limiti di spesa approvati dal Consiglio direttivo;
- assumere, nei casi di urgenza, tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio direttivo, da sottoporre però alla ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 14

Il Segretario generale dovrà avere requisiti di comprovata capacità gestionale e riconosciuta conoscenza degli aspetti amministrativi e giuridici concernenti le attività delle associazioni.

Il Segretario generale viene nominato dal Consiglio direttivo, con possibilità di rinnovo.

Il Segretario generale partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio direttivo, senza

diritto di voto.

Compiti del Segretario generale sono:

- predisporre e sottoporre al Consiglio direttivo, avvalendosi della collaborazione di un comitato esecutivo eletto all'interno del Consiglio direttivo, le linee generali del programma dell'Associazione, nonché le specifiche iniziative di attuazione del programma;
- collaborare con il Consiglio direttivo nella predisposizione del bilancio da sottoporre successivamente all'Assemblea dei soci;
- provvedere alla gestione amministrativa, avvalendosi ove occorra di personale allo scopo incaricato, alla gestione delle singole attività promosse dall'Associazione, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e operando di concerto con il Presidente nell'ambito delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- curare, su indicazione del Presidente, le relazioni con terzi soggetti, pubblici e privati, quali Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private, centri di ricerca, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno della Associazione e delle singole iniziative.

Al Segretario generale è demandata, per l'esecuzione del programma approvato e nei limiti delle disponibilità finanziarie della Associazione e per la realizzazione delle singole iniziative, piena autonomia nelle scelte gestionali nonché nella scelta dei collaboratori e consulenti la cui nomina e determinazione della retribuzione è demandata al Consiglio direttivo, a norma dell'art. 11 dello statuto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 15

La gestione della Associazione è controllata da un Collegio dei revisori, costituito da tre revisori effettivi e da due supplenti, iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, scelti dall'Assemblea, tra la rosa di nomi indicati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei revisori:

- accerta la regolarità degli atti contabili e della gestione e redige una relazione di controllo al Bilancio consuntivo;
- accerta, almeno una volta all'anno, ferma restando la sua facoltà di intervenire in qualsiasi momento, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori, dei titoli e dei beni di proprietà dell'Associazione;
- può compiere in qualsiasi momento ispezioni e controlli sia separatamente sia collettivamente, previa comunicazione al Segretario generale.

Resta inteso che tutte le comunicazioni relative ai rapporti con l'Associazione dovranno avere forma collegiale.

I PROBIVIRI

Articolo 16

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri nominati dall'Assemblea.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi giudicheranno pro bono et aequo senza formalità. Il lodo sarà inappellabile.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 17

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci, preventivo e consuntivo, vengono predisposti dal Consiglio direttivo con la collaborazione del Segretario generale e presentati alla Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione.

Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'Assemblea dei soci, per la sua approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'Assemblea dei soci, per la sua approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili

o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

I Consiglieri e il Collegio dei revisori non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per le ragioni dell'ufficio ricoperto.

DURATA ED ESTINZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 18

L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo e si estingue quando:

- il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto allo scopo;
- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- lo scioglimento è volontario.

La sussistenza di tali condizioni dovrà essere previamente accertata e deliberata dal Consiglio direttivo che sottoporrà l'atto all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Lo scioglimento e l'estinzione sono deliberati dall'Assemblea con le maggioranze qualificate indicate all'art. 9 del presente statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra i soci, uno o più liquidatori conferendo loro i necessari poteri.

Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA FINALE

Articolo 19

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del codice civile in tema di associazioni private riconosciute.